

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
RAGUSA

Determinazione del Segretario Generale n. 162/2012 – Istanza di trasferimento per ricongiungimento familiare. – Richiesta annullamento provvedimento e messa in mora. – Determinazioni.

Il Segretario Generale

L'anno duemiladodici, il giorno 24 del mese di dicembre,

- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 242 del 26.11.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di Organizzazione della Camera;
- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 168 del 10.10.2001, con la quale sono stati recepiti i principi introdotti dalla L.R. n. 10/2000;
- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 170 del 10.10.2001, concernente il conferimento al Segretario Generale dell'incarico di responsabile della struttura di massima dimensione;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2.11.2005, n. 254, contenente il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 161 del 13.12.2011, avente ad oggetto: "Approvazione budget direzionale – Esercizio 2012", con la quale è stato approvato il budget direzionale per l'esercizio 2012;
- Vista la determinazione n. 180 del 20.12.2011, con la quale è stata assegnata allo stesso la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per l'anno 2012;
- Tenuta presente l'istanza di trasferimento per ricongiungimento familiare datata 22.9.2012, con la quale una dipendente dell'Istituto di Studi e di Ricerche, azienda speciale della Camera di Commercio di Massa Carrara, chiede l'assunzione per mobilità presso la Camera di Commercio di Ragusa o, in subordine, di essere impiegata per comando o per distacco, in conseguenza del trasferimento per lavoro del coniuge a Ragusa ed in presenza di figlio minore di tre anni;
- Vista la nota camerale prot. n. 26064 del 22.10.2012, con la quale la Camera, in risposta alla citata istanza, fa presente all'interessata che l'istruttoria della richiesta è in corso, atteso che occorre stabilire la natura del rapporto di lavoro tra l'istante e l'azienda speciale, poiché gli istituti previsti dalla normativa per il ricongiungimento, come richiamati nell'istanza, sono rivolti esclusivamente ai dipendenti di pubbliche amministrazioni;
- Vista la nota camerale prot. n. 28357 del 21.11.2012, con la quale viene comunicato alla citata dipendente che l'istanza non può essere accolta, in quanto dallo statuto dell'azienda speciale, acquisito dalla Camera, risulta che la stessa ha natura privatistica e che il rapporto di lavoro intrattenuto è di carattere privatistico, per la qualcosa gli istituti sopra richiamati, mobilità, comando, distacco, non sono applicabili al caso in argomento;
- Vista la richiesta datata 21.12.2012, acquisita al protocollo della Camera in data 24.12.2012, con la quale la dipendente reitera la precedente istanza, chiede l'applicazione dell'art. 17 della Legge 28.7.1999, n. 266, in materia di trasferimento, l'annullamento del provvedimento prot. n. 28357 del 21.11.2012 e mette in mora la Camera di Ragusa, oltre alla Camera di Commercio di Massa Carrara, ritenendo le stesse responsabili di ogni danno morale e/o materiale eventualmente discendente dal mancato trasferimento;
- Ritenuto che la possibilità di un avvio di contenzioso, come sembra evincersi dalla nota datata 21.12.2012, impone alla Camera di tutelare i propri interessi, in primo luogo

contestando la fondatezza della pretesa contenuta nella predetta nota di messa in mora, basata erroneamente sulla natura pubblicistica del rapporto di lavoro in atto, e, in secondo luogo, argomentando tecnicamente e più approfonditamente la posizione espressa dalla Camera e difendendo il citato provvedimento camerale, mediante il ricorso ad una assistenza legale, professionalità che non è presente nell'organico dell'Ente camerale, per la qualcosa occorre affidarsi ad un professionista esterno;

- Ritenuto di potere affidare l'incarico per tale scopo all'avv. Patrizia Rosafalco, legale di fiducia della Camera;
- Rilevato, infine, che il superiore incarico e la conseguente spesa, a norma dei chiarimenti ministeriali e, in particolare, della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 5544 del 15.6.2006, in quanto prestazione professionale, la cui competenza non risulta essere presente tra le risorse interne dell'ente e i cui adempimenti sono indispensabili, non rientra nei limiti di spesa previsti dalle disposizioni sul contenimento della spesa;
- Ritenuto, infine, di dovere procedere alla copertura delle spese connesse all'incarico affidato, mediante utilizzazione della cifra presuntiva di Euro 1.500,00 sul conto 325043/FD 01 "Spese legali e risarcimenti" del bilancio per l'esercizio in corso;

#### DETERMINA

- 1) per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, di riscontrare la nota datata 21.12.2012, relativa alla richiesta di trasferimento presso la Camera di Commercio di Ragusa, confermando, in tal senso il contenuto della nota camerale prot. n. 28357 del 21.11.2012;
- 2) di conferire all'avv. Patrizia Rosafalco, legale di fiducia della Camera, l'incarico di fornire gli elementi tecnico-giuridici più adeguati, al fine di evitare un possibile contenzioso;
- 3) di utilizzare la somma di Euro 1.500,00 sul conto 325043/FD01 "Spese legali e risarcimenti" del bilancio per l'esercizio in corso.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo  
Sede camerale, 24.12.2012

Il Segretario Generale  
Dott. Carmelo Arezzo

